



COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO
Piazza del Municipio, 13
38050 TENNA (TN)
c.f. e p.iva 00159330224

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

1 Quadro normativo di riferimento

I documenti di bilancio, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)"* (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (principio n.1 -Annualità);

- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (principio n.2 -Unità);

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (principio n.3 – Universalità; principio n. 5 -Veridicità e attendibilità; principio n.9 – Prudenza);

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (principio n.4 -Integrità).

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (principio n.13 Neutralità e imparzialità);

- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (principio n.18 -Prevalenza della sostanza sulla forma);

- Nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono infatti comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (principio n.10 – Coerenza e principio nr. 11 –Continuità);

2 EREDITÀ CONTABILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio. Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto 2017 e il risultato presunto 2018 (riportato nell' allegato "A" della Sezione "Riepiloghi e altri Quadri" del bilancio di previsione 2019-2021) non alterano il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

3 EQUILIBRI DI BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 -Equilibrio di bilancio). Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 -Competenza finanziaria). Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. La verifica dell'equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano preservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. In sede di approvazione del bilancio i principi contabili consentono l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

3.2 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Secondo quanto previsto dall'articolo 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. è stato iscritto nel bilancio di previsione 2019-2021 un fondo di riserva di cassa pari all'importo del corrispondente fondo di riserva in quanto l'importo dello stanziamento di cassa su tutti i capitoli del bilancio è stato inserito come somma della competenza e dei residui. In ogni caso, l'importo stanziato sul fondo di riserva di cassa è superiore al limite minimo dello 0,2% delle spese finali previsto dall'articolo citato.

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente è stato raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate agli esercizi successivi e, con l'utilizzo in parte corrente dell'intera quota assegnata del contributo provinciale sull'ex Fondo Investimenti minori (euro 135.800,00.= per ciascun anno); questa manovra era consentita dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018 sottoscritto in data 10.11.2017 che a pag 13-14 prevede: *"I Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio"*, protocollo che rimane valido in quanto con apposita integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2018 sottoscritto il 24.12.2018 è stato approvato esclusivamente il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte dei Comuni al 31 marzo 2019. Per quanto riguarda gli esercizi 2019, 2020 e 2021, per l'equilibrio di bilancio non si è reso necessario l'impiego per nessuno degli esercizi considerati, di quote di proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti.

3.4 Composizione ed equilibrio del bilancio di parte capitale

Le poste del bilancio in conto capitale, che si riferiscono alle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole, sono separate da quelle di parte corrente e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le spese in conto capitale inserite nel bilancio di previsione 2019-2021 sono le seguenti:

[illegible]

29101 109	Realizzazione sentiero Levico-Tenna	13.000,00	3.000,00											10.000,00
29106 690	Intervento 19 cura del verde anno corrente	79.360,00	28.840,00											50.520,00
29106 691	Compartecipazione squadra manutenzione ambientale	10.000,00	6.120,00			3.880,00								
29107 680	Trasferimento al Comune di Levico per accordo di programma operazione 16.5.1 – Progetti territoriali collettivi a finalità ambientali	500,00	500,00											
29107 681	Partecipazione all'accordo di programma per le reti di riserva del Fiume Brenta	1.030,00	1.030,00											
29301 099	Sostituzione idranti	12.810,00	12.810,00											
29301 010	Allestimento sala radio nuova caserma VVFF	16.600,00	4.990,00											11.610,00
29301 101	Completamento caserma VVFF	50.000,00	50.000,00											
29307 700	Contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco di Tenna per acquisto automezzi e attrezzature	6.640,00	6.640,00											
29401 103	Sistemazione impluvi	7.000,00			7.000,00									
29601 000	Manutenzione straordinaria aree verdi, parchi, giardini e spiagge e relative attrezzature	4.000,00	4.000,00											
29605 000	Acquisto arredi e attrezzature per aree verdi, parchi, giardini e spiagge	7.250,00	7.250,00											
29601 104	Riqualificazione Pineta di Alberè	40.000,00	40.000,00											
29107 700	Rimborsi contributi di concessione	6.550,00	6.550,00											
30501 100	Riqualificazione area cimiteriale	31.000,00	31.000,00											
		623.420,00	249.140,00	0,00	18.000,00	17.440,00	51.710,00	47.220,00	32.830,00	9.450,00	500,00			197.130,00

3.5 Vincolo obiettivi di finanza pubblica

Il comma 466 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedeva che “a decorrere dall'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le

entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) la materia del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte dei Comuni è stata modificata in questo senso:

- A decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 118/2017 (art. 1 comma 820);*
- I Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;*
- A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016.*

3.6 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati". La dimensione iniziale del fondo crediti di dubbia esigibilità è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa. Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrante (previsioni di entrata del nuovo bilancio). La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, i principi contabili lasciano libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento.

Nello specifico il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2019-2021 è stato calcolato secondo i seguenti criteri:

- sono state individuate le seguenti entrate oggetto di svalutazione: accertamenti da evasione tributaria – Tipologia 1.01 (imposte, tasse e proventi assimilati);
- è stato utilizzato, per ciascuna entrata, il criterio della media aritmetica semplice dei rapporti tra il totale degli incassi in conto competenza dell'esercizio X + gli incassi dell'esercizio X+1 in conto residui dell'esercizio X e accertamenti, per quanto riguarda gli esercizi dal 2013 al 2014 e il rapporto tra il totale degli incassi in competenza e il totale degli accertamenti per quanto riguarda gli anni 2015-2016-2017;
- nel determinare l'accantonamento effettivo al fondo crediti di dubbia esigibilità ci si è avvalsi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 509, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dalla legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) (riduzione al 85% per il 2019, al 95% per il 2020 ed al 100% per il 2021).

La composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità è riportata nell'apposito prospetto allegato c) della sezione "Riepiloghi e altri quadri" del bilancio di previsione 2019-2021.

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

4.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati in base ai rispettivi andamenti storici, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 -Congruità). Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei vari tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

4.2 Tributi

Le risorse di questa natura sono costituiti da imposte, tasse e proventi assimilati (Tip.101/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, differenti dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

-Tributi. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) è prevista una deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa, e questo fino all'esaurimento delle poste pregresse;

-Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa;

-Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Le previsioni di bilancio sono pertanto state effettuate in base ai gettiti storici delle entrate.

4.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questa tipologia di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

Nello specifico il trasferimento provinciale sul fondo perequativo/fondo di solidarietà è stato quantificato nel bilancio di previsione 2019-2021 considerando invariate le varie quote che compongono il trasferimento rispetto al 2017 e 2018; è stato inoltre prevista come quota consolidata, ai sensi del protocollo d'intesa per il 2018, il trasferimento derivante dalla quota destinata alla copertura degli oneri conseguenti al rinnovo del contratto del personale degli enti locali relativa all'anno 2016 e all'anno 2017.

4.4 Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio viene effettivamente reso all'utenza;*
- Interessi attivi. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;*
- Gestione dei beni. Le risorse per canoni di locazione, affitto o concessione sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, ovvero secondo la scadenza prevista per il pagamento dei canoni nei contratti o negli atti di concessione.*

4.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questa tipologia, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Secondo la regola generale del principio della competenza finanziaria potenziata l'entrata è imputata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;*
- *Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione;*
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;*
- *Cessione diritti superficie e Concessione di diritti patrimoniali. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie o concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria);*
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso viene prevista secondo il criterio di cassa.*

4.6 Assunzione di mutui e prestiti

Nel triennio 2019-2021 non è prevista l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari, né il ricorso ad altre forme di indebitamento. Ugualmente non è previsto il ricorso ad alcuno strumento particolare di finanza innovativa, quali prestiti obbligazionari e mutui previsti con rimborso del capitale in un'unica soluzione (bullet), indebitamento in valute diverse dall'euro, operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, operazioni di cartolarizzazione, operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati.

4.7 Anticipazioni

Il titolo 7 del bilancio comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Nel bilancio di previsione 2019-2021 è previsto uno stanziamento di € 500.000,00 per ciascun esercizio del triennio per anticipazione di tesoreria, somma che dovrebbe consentire di effettuare tutte le regolarizzazioni contabili di entrata e spesa, anche se l'importo massimo dell'anticipazione concedibile è, per il 2019, euro 200.000,00.= euro (inferiore al limite massimo previsto per legge).

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

5.1 Stanziamenti di spesa e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate anche le previsioni sulle spese sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione, il ricorso a possibili adattamenti.

Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili rapidamente per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n. 7 -Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 -Congruità).

5.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

-Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva provinciale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione;

-Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici. A questo riguardo peraltro si specifica come gli adeguamenti stipendiali previsti dal nuovo contratto di lavoro del personale degli enti locali, sottoscritto il 23 dicembre 2016, e relativi all'anno 2016 sono stati inevitabilmente stanziati nell'esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 come arretrati stipendiali, pertanto nel 2019-2020-2021 non sono stati previsti importi in questo senso.

-Trattamento accessorio (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti, con utilizzo della posta del "fondo pluriennale vincolato" che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio. purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

-Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;

-Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

-Aggi sui ruoli (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;

-Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, sono previste a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

-Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

-Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento; a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui avvenuta nel 2007, l'importo degli oneri finanziari su mutui e prestiti è pari a zero, fatta eccezione per gli interessi sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa;

-Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questa tipologia di spesa, la cui esigibilità non è determinabile a priori, è provvisoriamente imputata all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga quindi al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione comporta il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato analogamente a quanto avviene per il trattamento accessorio del personale.

5.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma) l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

-Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa e questo anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata.;

- Grado di copertura. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto inoltre che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio e questo a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni (Criterio d'imputazione). Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;

- Adeguamento del cronoprogramma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Pertanto se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo avanzamento dei lavori tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale, oppure, dopo la conclusione dell'esercizio, in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

5.4 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

-Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

-Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Nel Bilancio di previsione 2019-2021 non sono in ogni caso previsti oneri per rimborso di prestiti in quanto l'Ente ha provveduto nel 2007 all'estinzione anticipata dei mutui e pertanto non deve sostenere oneri per l'ammortamento degli stessi.

5.5 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio. L'importo di euro 500.000,00.= supera di molto il limite massimo dell'anticipazione concedibile (200.000,00.= euro per il 2019) al fine di coprire la registrazioni contabili relative a diversi, ripetuti momenti di ricorso all'anticipazione.

5.6 Entrate e spese non ricorrenti

Nell'esercizio 2019 del Bilancio di previsione 2019-2021 sono previste alcune entrate non ricorrenti che finanziano spese della stessa natura, come definite dall'allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011.

6 ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 23.6.2011, N. 118

Non sono in essere garanzie prestate dal Comune a favore di enti o altri soggetti.

Il Comune non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

7.1 – Enti e Organismi Partecipati

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità; tra queste ci sono quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che, in qualità di soci controllano, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della provincia indicate nell'articolo 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

Di seguito sono elencati gli organismi partecipati del Comune di Tenna:

Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa - quota di partecipazione – 0,51%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori d'interesse comune</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>In house</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Risultato d'esercizio</i>		€ 20.842,00	€ 178.915,00	€ 380.756,00	€ 339.479,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	-	-	-	-
	riscosso	-	-	-	-
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	Impegnato (quota associativa)	€ . 779,35	€ 886,91	€ 976,00	€ 2.555,90

Nel corso dell'esercizio 2018 il Consorzio dei Comuni Trentini è diventata società in house.

Le risorse finanziarie erogate riguardano la quota associativa annua fissata dall'assemblea. Ci sono poi annualmente altri pagamenti a fronte di servizi di erogati (privacy, sito web...) e per servizi di formazione e aggiornamento (corsi,) che variano a seconda delle attività svolte e dal numero di partecipanti.

7.2 –Società di capitali

STET SpA - quota di partecipazione – 1,51%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Distribuzione dell'energia elettrica, servizio idrico integrato, servizio gestione impianti illuminazione pubblica.</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>In house</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Risultato d'esercizio</i>		€ 2.703.762,00	€ 2.532.418,00	€ 3.113.651,00	€ 1.987.724,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato	€ 11.156,77	€ 9.128,27	€ 9.128,27	€ 9.507,17
	riscosso	€ 11.156,77	€ 9.128,27	€ 9.128,27	€ 9.507,17
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	€ 18.640,31	€ 17.507,44	€ 17.576,93	€ 17.629,05

Le risorse finanziarie erogate annualmente a Stet riguardano il contratto per il servizio di illuminazione pubblica (circa 17.500,00 annui, iva compresa) e a volte incarichi di realizzazione di opere, lavori, contratti di allacciamento effettuati con apposito provvedimento di incarico.

Con deliberazione n. 26/1315 dd. 31.10.2013 il Consiglio comunale ha approvato la convenzione tra i Comuni per l'esercizio associato della governance di STET Spa; in data 27.03.2013 la Conferenza di coordinamento dei Sindaci ha designato il Comune di Pergine Valsugana quale ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di STET S.p.a.

AMNU SpA - quota di partecipazione – 1,993%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Gestione ciclo dei rifiuti urbani e gestione del servizio cimiteriale</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>In house</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Risultato d'esercizio</i>		€ 525.859,00	€ 326.810,00	€ 245.002,77	€ 426.926,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato	€ 5.622,11	€ 3.459,76	€ 2.594,82	€ 2.594,82
	riscosso	€ 5.622,11	€ 3.459,76	€ 2.594,82	€ 2.594,82

<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	€ 16.472,42	€ 16.306,77	€ 16.632,27	€ 17.280,50
--	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Le risorse finanziarie erogate annualmente ad Amnu Spa riguardano il contratto per il servizio di gestione dei servizi cimiteriali (circa 12.000,00 annui, iva compresa), il pagamento delle agevolazioni deliberate dal Comune a favore di particolari contribuenti (circa 500,00 euro annui, variabili), e l'importo del servizio smaltimento rifiuti negli immobili di proprietà comunale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/14 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato della governance della società a capitale pubblico AMNU Spa, delegando il Comune Pergine Valsugana quale capofila per le attività di verifica per il rispetto contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012.

Macello pubblico Alta Valsugana Srl - quota di partecipazione – 1,845%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Gestione del servizio pubblico di macellazione</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>In house</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Risultato d'esercizio</i>		€ 2.081,00	€ 5.315,00	€ 3.511,00	€ 3.978,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>		impegnato			

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Tenna n. 26 dd. 25.10.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 c. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare" è stata disposta la necessaria dismissione del servizio pubblico di macellazione a far data 01.01.2018 procedendo alla liquidazione della società Macello pubblico Alta Valsugana Srl che doveva essere effettuata entro il 31.12.2018. Nei primi mesi del 2019 sono stati pubblicati gli avvisi d'asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare, delle attrezzature e delle superfici esterne di pertinenza e accessorie con destinazione d'uso macello, il cui esito concluderà la fase di messa in liquidazione.

Trentino Riscossioni SpA - quota di partecipazione – 0,0123%	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Riscossione delle sanzioni amministrative e per violazione del Codice della Strada elevate dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale Intercomunale</i>

Tipologia società		In house			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risultato d'esercizio		€ 230.668,00	€ 275.094,00	€ 315.900,00	€ 235.574,00
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				

Trentino Trasporti Esercizio SpA - quota di partecipazione – 0,01%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione					
Tipologia società		In house			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risultato d'esercizio		€ 162.559,00	€ 85.967,00	€ 49.974,00	€ 49.974,00
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				

Azienda per il Turismo Valsugana Società cooperativa - quota di partecipazione – 2,04%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Promozione turistica dell'ambito di riferimento			
Tipologia società		Mista			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risultato d'esercizio		€ 3.026,00	€ 4.882,00	€ 3.231,00	€ 9.000,00
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato	-	-	-	-
	riscosso	-	-	-	-
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato			-	-

Informatica Trentina SpA - quota di partecipazione – 0,01%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Gestione servizi informatici			
Tipologia società		In house			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risultato d'esercizio		€ 1.156.857,00	€ 122.860,00	€ 216.007,00	€ 892.950,00
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)	accertato	-	-	-	-

<i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	riscosso	-	-	-	-
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	€ 1.333,46	€ 3.114,67	€ 2.932,28	€ 6.675,84-

Le risorse finanziarie erogate annualmente ad Informatica Trentina Spa riguardano vari contratti di assistenza di programmi informatici, aggiornamenti e manutenzione software e servizi di assistenza informatica.